



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Furto auto: se lascio le chiavi attaccate paga l'assicurazione?

Autore: Redazione | 18/02/2018



Chi lascia le chiavi in auto o le dimentica da qualche parte non ha diritto al risarcimento in caso di furto.

Hai lasciato l'auto in un parcheggio privato, proprio sotto il tuo palazzo. Dovevi salire e scendere da casa in un secondo, per prendere un oggetto che avevi

dimenticato. Come spesso ti succede, hai lasciato le **chiavi attaccate al cruscotto**: abiti al primo piano e hai piena stima di tutti i condomini. Insomma, ti sei fidato. E hai fatto male. Quando sei sceso, la tua macchina non c'era più. Un furto. E nessuno ha visto la scena. «Per fortuna che c'è l'assicurazione», hai pensato immediatamente. Così ti sei recato alla tua compagnia per spiegare l'accaduto e a reclamare il risarcimento. Proprio là, però, è arrivata la sorpresa più grossa: «Ci, spiace ma per il **furto auto, niente risarcimento**» ti ha risposto il consulente. Possibile? Sì, perché a detta della compagnia sei responsabile per aver lasciato le **chiavi infilate nel cruscotto**. Non ti resta che il giudice, ma come la pensano i magistrati a riguardo? In caso di **furto d'auto, se lascio le chiavi attaccate paga l'assicurazione?** Ecco cosa è stato detto dalla giurisprudenza a riguardo.

Furto auto: per il risarcimento bisogna essere diligenti

In generale, il codice civile non ammette risarcimenti quando il danno è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato. Come dire: non sono ammesse distrazioni che si potevano evitare con una ordinaria diligenza. Il che è la traduzione legale del detto «chi è causa del suo mal, pianga se stesso». Chi, ad esempio, si fa male perché non si accorge che per terra c'è una buca enorme non può chiedere l'indennizzo al proprietario della strada.

Questo principio di diligenza viene “esasperato” nei contratti con le assicurazioni che, prevedibilmente, escludono ogni risarcimento quando l'automobilista non abbia custodito l'auto in modo attento. L'assicurazione, insomma, non risponde di incuria e negligenze. L'esempio tipico è proprio quello di partenza: **chi lascia le chiavi attaccate al cruscotto non può chiedere il rimborso all'assicurazione** in quanto il danno - il furto - è stato agevolato dalla propria condotta.

Ma lo stesso discorso può farsi per chi **dimentica le chiavi** al bar, al ristorante o sul sedile del passeggero.

Quanto sopra è espresso chiaramente dallo stesso codice civile **[1]** che stabilisce quanto segue: «L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario

per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere».

Furto auto: necessario consegnare le chiavi

«Mica sono tanto sprovveduto da confessare all'assicurazione di aver lasciato le chiavi infilate dentro il cruscotto», potrà pensare l'uomo comune. Non credere, però, che questo ragionamento non l'abbiano già fatto le compagnie di assicurazione. Nel contratto che hai firmato è prevista una clausola che prevede l'obbligo per l'assicurato, nel momento in cui chiede il **risarcimento per il furto dell'auto**, di consegnare all'agente la chiave dell'auto (originale e duplicato) in suo possesso. Se ti mancano le chiavi non puoi ottenere il rimborso del valore del veicolo rubato.

«E se dico che ho perso le chiavi e consegno all'assicurazione solo il duplicato?» Anche qui sbagli: difatti, se perdi le chiavi (anche se si tratta del duplicato) hai l'onere di fare denuncia alla polizia; se te ne dimentichi non commetti un illecito ma non puoi più richiedere il risarcimento in caso di furto dell'auto.

Quindi **chi perde le chiavi dell'auto** deve conservare la **denuncia alla polizia** o ai carabinieri per poterla esibire, in un successivo momento, in caso di furto.

Furto auto: cosa dicono le sentenze?

Finora abbiamo visto come si comportano le assicurazioni. Ma come la pensano i giudici? Anche qui le cose non vanno meglio. Le sentenze danno torto all'automobilista che **lascia le chiavi dentro l'auto rubata**. Nessun rimborso in questi casi. Come ha detto il tribunale di Roma **[2]**, lasciare una macchina incustodita all'interno di un parcheggio e **con le chiavi infilate** è una condotta **gravemente colposa**, ed esonera l'assicurazione, contro il furto, dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo.

Note

[1] [Art. 1900 cod. civ.](#) [2] Trib. Roma, sent. del 30.06.2002.

Sentenza

Tribunale Roma, sez. XII, 30/06/2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, la Eddy Monetti s.r.l. conveniva dinanzi a questo Tribunale Polaris Assicurazioni s.p.a., Fata Assicurazioni s.p.a., La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.. La società attrice esponeva che: - stipulato con le società convenute una polizza contro il furto dell'autoveicolo Mercedes targ. xx; - in data imprecisata, tra il 19 ed il 26 agosto 1996, l'autoveicolo veniva rubato da ignoti; - le società convenute non avevano corrisposto l'indennizzo dovuto. Concludeva pertanto chiedendo la condanna delle società convenute al pagamento di quanto contrattualmente dovuto. Le società convenute si costituivano regolarmente, eccependo la non indennizzabilità del sinistro a causa della colpa grave dell'assicurato, il quale avrebbe lasciato la vettura, all'interno di un parcheggio, aperta e con le chiavi all'interno. Tutte e tre le società convenute chiamavano inoltre in causa la società di gestione del parcheggio ove il veicolo venne rubato, chiedendone - in caso di accoglimento della pretesa attorea - la condanna a rivalere gli assicuratori delle somme erogate a titolo di indennizzo. La chiamata in causa si costituiva regolarmente, eccependo di nona vere concluso con l'assicurato alcun contratto di parcheggio, ma soltanto di locazione di area, sicché non era tenuta alla custodia del veicolo. Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti, assunta prova testimoniale. Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2001.

Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nel corso dell'istruzione è stato accertato (cfr. deposizione De Lorenzo) che la ditta produttrice del veicolo del quale è causa fornisce all'acquirente (almeno) tre chiavi. La società attrice è stata in grado di fornirne all'assicuratore (il quale le ha prodotte in giudizio) soltanto due, né ha saputo in alcun modo giustificare (e provare) le ragioni della mancata produzione della terza chiave. Tale circostanza, unitamente alla deposizione resa dai testi Pallottini e Romano, induce a ritenere provata la circostanza che, prima del furto, il veicolo venne lasciato in sosta con le chiavi all'interno. Tale condotta - secondo la costante giurisprudenza di questo tribunale (ex multis, Trib. Roma 27.1.1998, in *Giurispr. romana*, 1998, 112) - è gravemente colposa, ed esonera l'assicuratore contro il furto dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, ex art. 1900 c.c.. La domanda attorea va pertanto rigettata. 2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nei rapporti tra le società convenute e la Edilcrispi, al fine di provvedere sulle spese, occorre valutare la c.d. soccombenza virtuale. A tal fine, si rileva come - anche in questo caso, secondo la costante giurisprudenza di questo tribunale - il contratto atipico di parcheggio di un

autoveicolo deve qualificarsi come deposito, e non come locazione di area, in quanto attraverso esso il depositante mira a soddisfare l'interesse ad allocare la propria vettura, e non certo quello a poter disporre di un'area da usare a proprio piacimento (cfr. Trib. Roma 10.1.2001, in Giurispr. romana, 2001, 42). Pertanto, se la domanda attorea fosse stata accolta, la Edilcrispi avrebbe dovuto rivalere gli assicuratori, ex art. 1916 c.c.. Di qui la soccombenza di quest'ultima società nelle spese. PQM il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: -) rigetta la domanda come proposta da Eddy Monetti s.r.l. nei confronti di Polaris s.p.a., Fata s.p.a., Fondiaria s.p.a.; -) condanna Eddy Monetti s.r.l. alla rifusione in favore di Polaris s.p.a., Fata s.p.a., Fondiaria s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 200 per spese; euro 1.500 per diritti di procuratore; euro 2.200 per onorari di avvocato, per complessivi euro 3900, oltre I.V.A. e C.N.P.A.F.; -) condanna Edilcrispi s.p.a. alla rifusione in favore di Polaris s.p.a., Fata s.p.a., Fondiaria s.p.a. delle spese idealmente necessarie per la chiamata in causa, del presente giudizio, che si liquidano in euro 100 per spese; euro 400 per diritti di procuratore; euro 900 per onorari di avvocato, per complessivi euro 1400, oltre I.V.A. e C.N.P.A.F.; Così deciso in Roma, nella tredicesima sezione civile del Tribunale, addì domenica 30 giugno 2002.